

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1250

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANZINI TIBALDEO, EMANUELE BASILE, BASSO, BERTOTTI,
CASELLI, FONTAN, MALAN, MONTANARI, RODEGHIERO, ZENONI**

Norme in materia di indennizzo a favore dei produttori agricoli sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano

Presentata il 19 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, dà attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 80/778 del 15 luglio 1980 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Nella definizione del campo di applicazione viene precisato che sono destinate al consumo le acque:

fornite mediante acquedotti pubblici e privati;

di pozzo, emunte per gli usi domestici dal proprietario del fondo;

ricevute dalle industrie alimentari dagli acquedotti o captate direttamente dai pozzi o da acque superficiali.

A questo fine, sono disciplinate le aree di salvaguardia delle risorse idriche atte ad assicurare, mantenere e migliorare la qualità delle acque.

Esse vengono distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione.

In particolare, le zone di rispetto vengono delimitate in un raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione; estensione riducibile in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e di rischio della risorsa.

La previsione di una zona di tutela assoluta ha carattere ablatorio ed impone al beneficiario, in genere il soggetto gestore dell'impianto acquedottistico, di acquisire l'area o in via convenzionale oppure mediante procedimento espropriativo,

con conseguente indennizzo a favore del proprietario.

Nel caso delle zone di rispetto e protezione, invece, l'imposizione del vincolo non comporta alcun indennizzo da parte della pubblica amministrazione nei confronti del proprietario.

Relativamente ai divieti per le attività agricole nelle zone di rispetto, essi riguardano in particolare: lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti, l'accumulo di concimi organici, il pascolo e lo stazzo del bestiame; attività che possono costituire pericolo d'inquinamento delle acque.

Il divieto di spandimento di pesticidi e di fertilizzanti opera anche per le attività svolte a mezzo di velivolo, giacché l'obiettivo della misura restrittiva è quello di evitare, comunque, un impatto diretto di sostanze inquinanti sulle zo-

ne protette (articolo 6, comma 1, lettere *b*), *e*), *m*)).

L'adozione di una zona di rispetto con raggio non inferiore a 200 metri appare fortemente limitante. Un'applicazione rigida di tale norma comporta di fatto severe limitazioni nelle pratiche agricole delle aziende, fino a renderne in molti casi pressoché impossibile l'esercizio.

Pertanto, tale limitazione non è temporanea e, comportando il divieto di esercizio di ogni attività agricola nelle aree corrispondenti alle zone di rispetto senza limiti di tempo, configura di fatto una forma di esproprio.

Con la presente legge si prevede il riconoscimento di un equo indennizzo a favore delle aziende agricole in conseguenza della esclusione dalle pratiche agricole delle superfici delimitate come zone di rispetto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soggetti interessati).

1. I proprietari o i conduttori a diverso titolo di terreni ad uso agricolo, in tutto o in parte ricompresi nelle zone di rispetto previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, hanno diritto all'indennizzo di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 2.

(Competenze regionali).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, le regioni individuano le aree di salvaguardia definite come « zone di rispetto », tenendone un elenco aggiornato.

ART. 3.

(Indennizzo).

1. L'entità dell'indennizzo è raggugliata a due volte l'equo canone di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni.

2. Nel caso di terreni condotti in affitto, l'affittuario ha diritto di ottenere una quota pari all'ottanta per cento dell'indennità riconosciuta al locatore relativamente alla superficie interessata alla zona di rispetto, sempre che il canone originariamente pattuito non sia stato ridotto, nel corso del rapporto, per effetto dell'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988.

ART. 4.

(Esclusioni).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai terreni ad uso diverso da quello agricolo.

ART. 5.

(Clausola finanziaria).

1. All'onere previsto per l'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 miliardi per il 1994, in lire 30 miliardi per il 1995 e in lire 30 miliardi per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.